



Relazione accompagnatoria alla deliberazione di Giunta Regionale con cui si approva il regolamento per la gestione degli acquisti centralizzati di Azienda Zero in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 1, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19.

La legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 *“Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato – Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”* dispone, nell’ambito di una vasta riforma di tutta l’organizzazione amministrativa nei diversi ambiti territoriali del SSR, la costituzione dell’Azienda Zero, ente sovraordinato del servizio sanitario regionale finalizzato alla razionalizzazione, all’integrazione e all’efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi dell’SSR.

La legge in parola, nel disciplinare funzioni e competenze della neocostituita Azienda, all’articolo 2, che individua le funzioni attribuite ad Azienda Zero, al comma 1, lett. g), punto 1), contempla: “gli acquisti centralizzati nel rispetto della qualità, della economicità e della specificità clinica, previa valutazione della *Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE)*, come previsto secondo un regolamento approvato dalla Giunta regionale”.

Pertanto, nel più esteso processo di centralizzazione delle acquisizioni di beni e servizi, in ottemperanza altresì ad indicazioni normative nazionali che spingono nel senso degli accorpamenti per guadagnare sempre più gli effetti virtuosi di economie di scala, l’Azienda Zero, anche in tale settore, si fa centro nevralgico e strategico per tutto il sistema sanitario regionale, subentrando peraltro a funzioni già svolte da strutture regionali, fra le quali quelle afferenti agli acquisti centralizzati di beni e servizi.

Infatti attualmente, a seguito dell’approvazione dei provvedimenti che hanno ridefinito l’organizzazione regionale, le funzioni di Centrale di Committenza a favore delle aziende sanitarie, unitamente a quelle di Soggetto Aggregatore regionale, disciplinate queste ultime dal D.L. 66/2014, conv. con L. 89/2014, sono svolte dall’Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR – CRAV, struttura regionale incardinata nell’Area Sanità e Sociale.

La istituzione dell’Azienda Zero, in ragione del forte ruolo strategico che andrà a svolgere sulle più varie materie del settore sanitario, ha spinto, coerentemente, la Giunta regionale a disporre l’attribuzione, a favore della stessa Azienda, anche della qualifica di Soggetto Aggregatore, come espressamente disposto dalla DGRV n. 733 del 29.05.2017.

Il trasferimento di tale qualifica dalla Regione del Veneto all’Azienda Zero, per avere piena ed efficace attuazione, può concretarsi solo in presenza di disponibilità strumentali adeguate e di organico qualificato di cui il neocostituito ente si sta progressivamente dotando, nonché di una regolamentazione specifica che indirizzi e disciplini in modo chiaro le attività dell’Azienda.

Anche in ragione di ciò con il provvedimento giuntale in oggetto si propone di approvare il regolamento previsto dall’articolo 2 comma 1, lett. g), punto 1) della L.R. 19/2016, cui è subordinato pertanto l’effettivo ed efficace trasferimento delle funzioni previste dalla medesima fonte normativa in tema di acquisti centralizzati, nonché quelle derivanti dalla funzione di Soggetto Aggregatore regionale.

In tal senso, posto che la legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 (collegato alla legge di stabilità regionale 2017) all’art. 32, relativo alla disciplina collegata alle disposizioni della legge regionale di riforma sanitaria, prevede espressamente, al comma 3, che *“nell’ambito delle competenze assegnate dalla legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19 e nell’esercizio delle sue funzioni, Azienda Zero di cui al comma dell’articolo 1 della legge regionale predetta può subentrare nella posizione detenuta dalla Regione o dalle Aziende del Sistema sanitario regionale in enti, società e consorzi, al fine della razionalizzazione complessiva delle funzioni e dei relativi costi, nonché subentra alla Regione nei rapporti giuridici previsti da contratti e convenzioni”*, il regolamento individua altresì, a decorrere dal primo gennaio 2018, la data in cui i rapporti giuridici facenti capo, alla data del 31/12/2017, alla Regione del Veneto in dipendenza di procedure in corso, contratti o convenzioni e contenziosi relativi ad acquisti centralizzati posti in essere dalla predetta struttura regionale, si intendono definitivamente trasferiti in capo ad Azienda Zero.

Il regolamento che viene proposto all’approvazione della Giunta Regionale intende disciplinare la concreta gestione delle attività proprie degli acquisti centralizzati, sia per quanto concerne la programmazione



5dc6cf65



biennale, prevista in capo alla Giunta Regionale, che per le fasi successive, con particolare riguardo alla sottoposizione delle singole procedure al parere favorevole della CRITE, all'attività dei Gruppi Tecnici di Gara finalizzata alla redazione degli atti di gara, all'attività valutativa delle offerte tecniche da parte delle Commissioni Giudicatrici, fermo restando quanto previsto dalla normativa generale emanata ed emananda in materia di appalti pubblici. E' previsto il parere obbligatorio del Comitato dei Direttori Generali previsto dall'art. 3 della legge regionale 19/2016 per la programmazione biennale, per la nomina dei componenti dei Gruppi Tecnici e dei componenti delle Commissioni Giudicatrici.

Tale atto regolamentare che intende garantire una disciplina chiara ed esaustiva alle attività dell'Azienda afferenti alle acquisizioni centralizzate in tutte le sue fasi procedurali, deve comunque coordinarsi con la regolamentazione interna di cui si doterà l'Azienda e nel rispetto delle prescrizioni organizzative dello stesso Ente anche in rapporto a tutti gli altri enti del SSR.

Da ultimo si evidenzia che il regolamento prevede altresì che anche il Fondo previsto dall'articolo 9, comma 9, del D.L. 66/2014, conv. con L. 89/2014, sia attribuito a decorrere dal 1/1/2018 ad Azienda Zero, in quanto ente cui, dalla stessa data, sono trasferite la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Soggetto Aggregatore regionale, prima svolte dall'U.O. Acquisti Centralizzati SSR – CRAV, stabilendo altresì che le somme non impegnate, ovvero le economie di spesa, alla data del 31/12/2017 connesse ai fondi già attribuiti relativamente alle annualità 2015, 2016 e 2017, siano trasferite in capo ad Azienda Zero.



5dc6cf65

